

STATUTO

ICARO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BITETTO BA VIA PATRIOTI
BITETTESI 6

Numero REA: BA - 488780

Codice fiscale: 06480120721

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-07-2006 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Bitetto all'indirizzo	
	risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
	stro delle Imprese la Società Cooperativa denominata "ICARO -	
	Società cooperativa sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. cod.	
	civ., succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ov-	
	vero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra	
	indicato.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	

	tualità senza fini di speculazioni private, ha quale scopo	
	quello che i soci lavoratori della cooperativa intendono per-	
	seguire ossia quello di ottenere, tramite la gestione in for-	
	ma associata, continuità di occupazione lavorativa e le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Essa, nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione	
	in forma associata dell'impresa - le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi,	
	dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno,	
	si costituisce, ponendosi lo scopo di incentivare l'inseri-	
	mento lavorativo dei giovani e non, nel mondo del lavoro, co-	
	stituendosi quale forza operativa per assicurare in prospet-	
	tiva occupazione stabile e combattere la disoccupazione.	
	In particolare la cooperativa si rivolge a chiunque per moti-	
	vi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita socia-	
	le e pertanto si propone di svolgere in modo organizzato le	
	attività di cui appresso, finalizzate all'inserimento sociale	
	di chiunque si trovi in uno stato di indigenza, di bisogno o	
	di emarginazione in genere e che liberamente chieda di usu-	
	fruirne.	
	Per il raggiungimento e in funzione di quanto sopra la coope-	
	rativa intende operare attraverso le attività di cui al suc-	
	cessivo articolo 4), mediante le quali realizzare l'integra-	
	zione lavorativa di persone socialmente svantaggiate in misu-	
	ra non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori ai	

	sensi dell'articolo 1 lettera b) della legge n. 381 dell'otto	
	novembre 1991 e dell'articolo 4) della medesima legge.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche di soggetti diversi dai soci.	
	La cooperativa nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci, ed intende orientare la propria gestione, al conseguimen-	
	to dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai	
	sensi dell'art. 2512 e ss. del Codice Civile.	
	al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni	
	ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ul-	
	teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordi-	
	nato non occasionale o a progetto).	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto le seguenti attività finalizzate all'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate:	
	a) facchinaggio, svolto anche con l'ausilio di mezzi mecca-	
	nici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensivo	
	delle attività preliminari e complementari alla movimenta-	

	zione delle merci e dei prodotti;	
	b) pulizia, di spazi e ambienti, edifici pubblici e privati, strutture sanitarie anche con l'ausilio di mezzi meccanici ed attrezzature, comprensivo di attività preliminari e complementari;	
	c) custodia e portierato di edifici pubblici e privati;	
	d) servizi amministrativi generali per conto di soggetti pubblici e privati;	
	e) trasporto di merci e persone su gomma con mezzi propri o messi a disposizione da soggetti pubblici o privati; trasporto di infermi, disabili e dializzati;	
	f) vendita biglietti ferroviari e di altri vettori anche con l'uso di strumentazione informatica;	
	g) attività artigianali finalizzati alla realizzazione e vendita di prodotti;	
	h) gestione bar ed esercizi commerciali;	
	i) attività di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti non tossici e nocivi;	
	l) servizi cimiteriali	
	m) gestione di centri e strutture sportive	
	n) gestione di biblioteche	
	o) rilevazione utenze, contabilizzazione e riscossione;	
	p) servizio di ristorazione per comunità - preparazione e veicolazione pasti	
	q) attività per conto terzi di confezionamento - imballag-	

	gio - manipolazione prodotti cartacei e non;	
	r) attività di manutenzione verde e giardinaggio; servizi	
	ambientali;	
	s) lavori di piccola manutenzione agli immobili;	
	t) servizi condominiali e a strutture residenziali;	
	u) servizi informatici alle imprese (es. realizzazione siti	
	web, giornali on line, prodotti grafici ecc.);	
	v) promozione di attività giovanili nel campo della mobilità	
	e dello scambio socioculturale con giovani di altri paesi o	
	promozione del territorio e della comunità locale;	
	z) servizi per il turismo (organizzazione pacchetti turistici	
	- accompagnamento e trasporto)	
	Per favorire possibilità occupazionali dei soci e sviluppare	
	la propria attività la Cooperativa intende partecipare a gare	
	di appalto, a bandi per finanziamenti e contributi, a tutte	
	le forme di partecipazione per l'acquisizione di commesse o	
	risorse, sia come cooperativa sociale che come associazione	
	temporanea d'impresa o facente parte di consorzi.	
	I soggetti svantaggiati, cui è dedicato l'inserimento lavora-	
	tivo nelle aree di attività sopra indicate (diversamente abi-	
	li, disabili psichici, ex alcoolisti e tossicodipendenti, ex	
	carcerati e prostitute, nonché altre categorie di svantaggio	
	previste dalla legge), compatibilmente con la propria pro-	
	fessionalità e capacità, potranno anche svolgere attività ac-	
	cessorie e complementari a quelle più strettamente attinenti	

	all'area dei servizi socio-assistenziali educativi (pulizia,	
	servizi generali, custodia e portierato, attività manuali	
	ecc.).	
	La Cooperativa potrà svolgere attività connesse o affini a	
	quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e con-	
	cludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale e finanziaria, come attività non prevalente e per	
	il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione	
	assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la	
	legge riserva a società in possesso di determinati requisiti	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o e-	
	lenchi necessarie o utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali comunque, sia direttamente che indirettamente, attinen-	
	te ai medesimi	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative potrà, inoltre,	
	assumere partecipazioni in altre imprese con oggetto analogo	
	o affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	

	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che	
	sono in possesso dei seguenti requisiti:	
	precedenti esperienze o formazione nei settori di attività	
	della cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Poichè l'attività della cooperativa si rivolge all'inserimen-	
	to lavorativo di persone svantaggiate, almeno il 30% (trenta	
	per cento) dei soci della cooperativa dovrà essere costituito	
	da persone svantaggiate.	
	Agli atti della cooperativa sarà conservata idonea documenta-	
	zione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione, che dimostri	

	la condizione di persona svantaggiata. Tale documentazione è	
	di natura riservata.	
	Art. 6 (Soci Volontari)	
	I soci possono essere:	
	Soci ORDINARI - i quali prestano attività retribuita	
	Soci VOLONTARI	
	Il numero dei SOCI VOLONTARI non può essere superiore al 50%	
	(cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Es-	
	si sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci.	
	Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le nor-	
	me in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad ec-	
	cezione delle norme in materia di assicurazione contro gli	
	infortuni e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la tota-	
	lità dei soci.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizza-	
	te in misura complementare e non sostitutiva rispetto a	
	quelle degli operatori professionali.	
	Il rapporto con i soci volontari sarà regolato da apposito	
	regolamento interno.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	

	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	

	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, che l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con pro-	
	pria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	

	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli amministratori devono esaminarla, entro 60	

	(sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 35 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	

	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	(sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 34 e	
	seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	

	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 34	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comuni-	
	cazione dei provvedimento stessi.	
	Art. 13(Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 18, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalu-	
	tato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	

	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra di essi	
	che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	

	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessanti)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) an-	
	ni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	

	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero).La quota complessiva detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci defunti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;d) dal-	
	la riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	

	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazioni)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio Arbitrale.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	

	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammi-	
	nistratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alla condizioni previsti dalla'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	

	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio se-	
	condo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V	

	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al-	
	l'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	

	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo ar-	
	ticolo 22.	
	Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate me-	
	diate consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'Organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma si dovrà conclu-	
	dersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo dello loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	

	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (no-	
	vanta) giorni, e può esprimere un solo voto.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 22 (Assemblee)	

	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art. 20 e in tutti gli altri casi espressamen-	
	te previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nume-	
	ro di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere a-	
	dottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R. o a mano, o con altro mezzo che con-	
	senta un riscontro di avvenuta spedizione e ricezione, invia-	
	ta 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in	
	Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convoca-	
	zione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e del Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	

	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o di-	
	pendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	

	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda al eleggere un Consi-	
	glio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	di consiglieri variabile da 2 (due) a 5 (cinque), ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci operatori,	

	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un perio-	
	do superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella quale	
	la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice	
	presidente.	
	Art. 28 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione della materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-	
	vedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior ri-	
	lievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate	

	dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano infor-	
	mati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	

	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministrato-	
	ri, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcu-	
	no di essi.	
	Art. 32(Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente dell'Organo ammini-	
	strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presiden-	
	te perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	

	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 33 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione di soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOO VI	
	CONTROVERSIE	

	Art. 34 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di così, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Art. 35 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore al Euro	
	3.000,00 (tremila virgola zero zero). Ai fini della determi-	

	nazione del valore della controversia si tiene conto della	
	domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.	
	10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra soggetti competenti nella materia	
	controversa e sono nominati dal Presidente della Camera di	
	Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Bari.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art. 35, comma 2 D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia neces-	
	sario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la sca-	
	denza del termine possa nuocere alla completezza dell'accer-	
	tamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	

	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 36 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	

	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 121 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 40 (Principi di mutualità, indicisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento.	

36 di 36